



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Ufficio Legislazione

S C H E D A

Oggetto: rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente del Comparto «*Sicurezza-Difesa*».

1. Oggi, 18 dicembre 2024, è stato sottoscritto - tra la delegazione di «*parte pubblica*» (Autorità politiche di riferimento, Dipartimento della funzione pubblica e Amministrazioni del Comparto «*Sicurezza-Difesa*») e quella «*sindacale*» (Organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile e APCSM delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare) - l'accordo contrattuale relativo al personale non dirigente (da finanziere a capitano) per il triennio 2022-2024.
2. L'accordo sindacale in parola, definito all'esito di un serrato confronto per individuare le modalità di impiego delle risorse a disposizione, prevede gli interventi aventi carattere comune a tutte le Amministrazioni e di specifico interesse per il personale della Guardia di finanza di seguito sinteticamente illustrati.

a. Trattamento economico «fisso e continuativo».

L'89% delle risorse disponibili (oltre 1,5 miliardi di euro, di cui 217 milioni di euro riservati al Corpo) è stato impiegato per l'aumento delle voci del trattamento economico fisso e continuativo [stipendio (artt. 2 e 3) e indennità mensile pensionabile (art. 4)].

La misura dell'89% non ha precedenti nei contratti relativi ai pregressi contratti, in cui tale percentuale è sempre stata ricompresa tra il 70% e l'80% delle risorse complessive.

A decorrere dal 2025, tali interventi consentiranno di riconoscere al personale del Corpo un aumento medio della retribuzione fissa pari a 181,58 euro mensili lordi¹.

In conseguenza della predetta rivalutazione, l'accordo contrattuale in parola prevede l'adeguamento dell'importo del compenso per lavoro «*straordinario*» al fine di assicurare che quest'ultimo non sia inferiore al controvalore dell'ora «*ordinaria*» (art. 6).

b. Trattamento economico «accessorio».

(1) Allineamento della disciplina in tema di remunerazione dello straordinario tra le Forze di polizia a ordinamento militare e le Forze di polizia a ordinamento civile.

L'intervento in argomento (art. 7):

(a) supera una sperequazione, esistente fin dal 2009 rispetto al personale della Polizia di Stato e dal 2018 rispetto a quello della Polizia penitenziaria;

(b) prevede che, anche per il personale della Guardia finanza e dell'Arma dei carabinieri, «le ore di straordinario non retribuite e non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state

¹ Con riferimento all'annualità 2024, l'incremento medio in trattazione è pari a 101,50 euro mensili, in considerazione di quanto già percepito dal personale a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

effettuate, sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili (...) entro l'anno successivo».

(2) Indennità per attività ispettiva tributaria.

Si prevede l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'«*indennità per attività ispettiva tributaria*» di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 57 del 2022², includendo anche i militari che svolgono le attività ispettive della specie³ e che sono comunque in servizio in articolazioni operative dei Reparti indicati dalla suddetta norma contrattuale⁴ (**art. 11**).

(3) Introduzione di nuove indennità.

Si prevede l'istituzione delle seguenti nuove indennità:

- (a)** «*presidio territoriale*», di importo pari a 100 euro mensili, in favore del personale con incarico di comando dei Reparti territoriali a livello di Gruppo, Nucleo operativo metropolitano o Compagnia (**art. 13, comma 2**);
- (b)** per il personale specializzato artificiere⁵, di importo pari a 50 euro mensili, da corrispondere (**art. 9, comma 3**) per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi:
 - disinnescio degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative;
 - brillamento di ordigni esplosivi residui.
- (c)** per il personale specializzato/abilitato del settore cinofilo, di importo pari 50 euro mensili, da corrispondere ai militari impiegati nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto (**art. 12**).

(4) Incremento degli importi di indennità vigenti.

Si prevede l'incremento dell'indennità:

- (a)** di rischio per operatori subacquei (**art. 8**);
- (b)** per il personale del Corpo «*in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber*», elevata da 5 euro a 6,50 euro (**art. 14**);
- (c)** per «*equipaggi fissi di volo*⁶» (**art. 9, comma 1**).

(5) Incremento delle risorse destinate al FESI.

Le risorse per ciascuna Amministrazione, sottratte quelle necessarie per dare copertura agli interventi sopra descritti, sono state poste in aumento dei rispettivi

² Recante «*recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare - Triennio 2019/2021*».

³ Trattasi, nello specifico, delle «*attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonché di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attività di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorità giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori*».

⁴ Comandi e Reparti di cui agli artt. 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del d.P.R. n. 34 del 1999: Nuclei PEF, Gruppi operativi, Nuclei operativi metropolitani, Compagnie e Tenenze, nonché Nuclei Speciali.

⁵ L'emolumento in trattazione non è cumulabile con quello di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 57 del 2022, ai sensi del quale al personale specializzato artificiere - in possesso di specifiche qualifiche (IEDD, CMD o EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta - è attribuita un'indennità mensile pari a 100 euro.

⁶ Ai sensi del delle disposizioni vigenti (artt. 6 e 17, dodicesimo comma, della legge n. 78 del 1983), l'indennità mensile in parola è corrisposta ai militari del Corpo in possesso di una specializzazione aeronautica e che svolgono, presso i Reparti di volo e i comandi funzionalmente preposti all'attività aerea, specifiche mansioni operative, tecniche, addestrative, di supporto alle operazioni di volo, a bordo degli aeromobili, costituendo parte integrante dell'equipaggio determinato come indispensabile per l'assolvimento di specifiche missioni di volo.

FESI. Per il Corpo, tali risorse ammontano a 1,658 mln euro per il 2024, 1,872 mln euro per il 2025 e 2,934 mln euro dal 2026.

c. Interventi sugli istituti di carattere normativo.

(1) Istituti normativi.

Sono previsti interventi in relazione alle norme in tema di «*licenza e riposo solidale*», «*esonero dal lavoro notturno*» e «*licenza straordinaria per congedo parentale*», volti ad ampliare il perimetro applicativo degli specifici istituti con riferimento a determinate situazioni ritenute suscettibili di maggiore tutela.

(a) Licenza e riposo solidale.

L'intervento (**art. 15**) estende l'istituto, consentendone la fruizione anche in favore del personale del Corpo che abbia la necessità di assistere:

- i figli maggiorenni e/o il coniuge convivente nonché il convivente di fatto, che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti;
- il genitore convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti, o il genitore non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

(b) Esonero dal servizio notturno.

L'intervento (**art. 16**) prevede l'estensione dell'istituto consentendone la fruizione:

- sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;
- anche da parte del genitore collocatario, in caso di affidamento condiviso, nei termini del relativo provvedimento;
- anche da parte della madre o, alternativamente, del padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992, per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

(c) Licenza straordinaria per congedo parentale.

In merito alla disciplina inerente:

- al congedo parentale, previsto per la generalità dei lavoratori, dall'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001⁷;
- alla licenza straordinaria, in cui per personale delle Forze di polizia a ordinamento militare rientra anche la fattispecie del congedo parentale (art. 25 del d.P.R. n. 39 del 2018)⁸,

è stata introdotta la possibilità per l'interessato - fermi restando i limiti di fruibilità dell'istituto complessivamente previsti - di optare, a propria discrezione, per la disciplina del congedo parentale o per quella della licenza straordinaria (**art. 17**).

Nel contempo, con specifico riferimento alla licenza straordinaria «*per congedo parentale*»⁹ si prevede:

- la possibilità di fruire della licenza in questione fino ai 12 anni di età del figlio;

⁷ «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

⁸ «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

⁹ In sintesi, nei primi sei anni di età del figlio è prevista la possibilità di fruire di complessivi 45 giorni di licenza straordinaria per «congedo parentale».

- l'allineamento della disciplina delle Forze di polizia a quella delle Forze armate con riferimento agli istituti che consentono l'assenza dal servizio per malattia del figlio (nelle distinte ipotesi di assenza riferite a figli minori di tre anni¹⁰ o a figli di età compresa fra tre e otto anni¹¹) stabilendo che la fruizione di tali istituti non riduca il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilità e sia computata per intero nell'anzianità di servizio.

(d) Orario di lavoro.

In tema di «*orario di lavoro*» (art. 7, comma 3) si introduce una specifica previsione sull'esonero dal completamento del turno di servizio per il personale che, inviato in missione, espleti le proprie attività per almeno 3 ore dopo la mezzanotte.

(2) «secondo livello» di contrattazione - procedure di distribuzione del FESI.

In coerenza con il rinnovato quadro normativo di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995¹², l'art. 5 dell'accordo definisce la procedura di emanazione del decreto ministeriale con cui è annualmente distribuito il FESI. Tale procedura prevede che sullo schema di provvedimento sia acquisito, secondo determinate tempistiche, il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie dell'ultimo contratto (calcolata in base al dato associativo), in assenza del quale il decreto ministeriale può comunque essere emanato, adottando gli stessi criteri del decreto riferito dell'anno precedente. Solo per il prossimo decreto (il primo a essere emanato con il coinvolgimento delle APCSM), è stato stabilito che, in deroga alle ordinarie tempistiche, lo stesso sia adottato solo se condiviso dalla maggioranza delle APCSM.

(3) Adeguamento delle ulteriori disposizioni contrattuali contenenti riferimenti alla Rappresentanza militare.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti afferenti a istituti che implicavano un coinvolgimento della Rappresentanza militare sono state adeguate al fine di tener conto delle APCSM. Gli interventi in questione hanno riguardato, in particolare, i seguenti istituti:

- (a)** «*Commissione paritetica*» (art. 18);
- (b)** «*Organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa*» (art. 19);
- (c)** «*Elevazione e aggiornamento culturale*» (art. 20);
- (d)** «*Aggiornamento professionale*» (art. 21);
- (e)** «*Servizi interni caserma*» (art. 22).

¹⁰ In sintesi, in caso di malattia dei figli fino a tre anni può essere richiesta licenza straordinaria (oltre i 45 giorni) nel limite di 5 giorni lavorativi in ciascun anno, senza riduzione del trattamento economico.

¹¹ In sintesi, in caso di malattia dei figli tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto di astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non è corrisposta alcuna retribuzione.

¹² Il passaggio dal sistema della Rappresentanza militare a quello delle APCSM ha comportato l'esigenza di introdurre una disposizione contrattuale volta a dare piena attuazione al nuovo assetto normativo di cui al d.lgs. n. 195 del 1995, che prevede due livelli di negoziazione: il primo per disciplinare gli aspetti comuni a tutte le amministrazioni interessate (Forze armate e di polizia a ordinamento militare); il secondo per disciplinare gli aspetti «*più caratteristici per le singole Amministrazioni, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello*».